



---

## Rapporto sui risultati

Indagine conoscitiva sull'ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e le ordinanze del DEFR relative alla LPSU

4.8.2014

---

# 1 Introduzione

La legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) è stata approvata dalle Camere federali il 30 settembre 2011. Perché possa entrare in vigore e sia assicurato un passaggio senza problemi al nuovo diritto, è necessario definire alcune disposizioni riguardanti le competenze e la fase di transizione.

L'avamprogetto di ordinanza del Consiglio federale concernente la LPSU (O-LPSU) dovrà consentire di attuare la prima fase dell'entrata in vigore della legge e, a tal fine, contiene le disposizioni esecutive necessarie, in particolare le disposizioni transitorie. Le disposizioni esecutive riguardanti i nuovi articoli della LPSU in materia di finanziamento saranno integrate nell'O-LPSU in un secondo momento tramite una revisione totale. L'indagine conoscitiva ha riguardato anche due avamprogetti di ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sul settore delle scuole universitarie professionali. Queste ordinanze sono già in vigore e dovranno essere mantenute anche con la nuova legge (art. 73 cpv. 4 e 78 cpv. 2 LPSU). Si tratta dell'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000<sup>1</sup> sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale e dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005<sup>2</sup> concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali.

L'indagine conoscitiva si è svolta dal 5 maggio al 4 luglio 2014.

Sono stati invitati a esprimere il loro parere tutti i Cantoni (dipartimenti della pubblica educazione) nonché le seguenti organizzazioni e associazioni:

- Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Conferenza universitaria svizzera (CUS)
- Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)
- Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere (KFH)
- Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (COHEP)
- Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
- Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)
- Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)
- Unione svizzera degli e delle universitari-e (USU)
- Actionuni il collegio intermedio accademico svizzero (actionuni)
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere
- Associazione di diplomati delle Scuole Universitarie Professionali (FH Schweiz)
- Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP)
- economiesuisse
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Travail.Suisse

Hanno espresso il loro parere i seguenti Cantoni, organizzazioni e associazioni:

- 21 Cantoni: Zurigo (ZH), Svitto (SZ), Friburgo (FR), Soletta (SO), Basilea Città (BS), Basilea Campagna (BL), Sciaffusa (SH), Appenzello esterno (AR), Appenzello interno (AI), San Gallo (SG), Grigioni (GR), Argovia (AG), Turgovia (TG), Vaud (VD), Vallese (VS), Ginevra (GE), Lucerna (LU), Zugo (ZG), Ticino (TI), Giura (JU), Neuchâtel (NE)
- Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)

---

<sup>1</sup> RS 414.711.5

<sup>2</sup> RS 414.715

- Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere (KFH)
- Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle Alte scuole pedagogiche (COHEP)
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere
- Associazione di diplomati delle Scuole Universitarie Professionali (FH Schweiz)
- Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP)
- economiesuisse
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Swissuniversities
- Fachkonferenz Wirtschaft und Dienstleistungen (FWD): associazione delle scuole universitarie professionali di economia svizzere pubbliche e private
- Groupe de travail Tourisme et Développement (akte)
- Centro di formazione WWF (WWF)
- Coalition Education ONG
- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
- Centre Patronal (CP)

Sono pervenuti in totale 31 pareri dei Cantoni, delle organizzazioni e degli istituti interpellati e 7 pareri di organizzazioni non interpellate. Gli avamprogetti sono stati approvati in larga misura da praticamente tutti i partecipanti all'indagine conoscitiva.

*UR, OW, NW, GL* nonché *CDPE, CSSI* e *FNS* rinunciano esplicitamente a esprimersi sugli avamprogetti.

## 2 Pareri

### 2.1 Commenti all'O-LPSU

#### Osservazioni generali

*AR, AI, SG, GR, AG, TG, economiesuisse, USS* e *USAM* approvano l'O-LPSU e la procedura proposta per l'entrata in vigore della LPSU. *ZH, SO, NE* e *KFH* approvano in linea di massima l'O-LPSU, con qualche osservazione su alcuni articoli. *BL* e *SO* approvano l'entrata in vigore scaglionata, ritenendo che le relative disposizioni dell'O-LPSU siano adeguate e pragmatiche. *FR, SZ* e *CFSUP* fanno notare che l'O-LPSU contiene le disposizioni transitorie necessarie per l'entrata in vigore parziale della LPSU. *SH, BS, ZG, swissuniversities* e *Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere* accolgono favorevolmente le disposizioni o le condividono. *LU, VS, JU, COHEP* e *CP* non hanno osservazioni da fare sull'avamprogetto. *NE* e *JU* notano che si tratta soprattutto di disposizioni transitorie che potranno essere riviste nel contesto della revisione totale preannunciata.

*SO, BL* e *FWD* approvano esplicitamente il fatto che anche la revisione totale dell'O-LPSU sarà sottoposta a indagine conoscitiva. *TI* approva la procedura scelta dell'entrata in vigore scaglionata.

*SO* lamenta il fatto che la protezione dei titoli rilasciati dalle SUP non sarà più assicurata a livello federale.

*UFAM, WWF* e *Coalition Education ONG* ritengono che l'obiettivo di sostenibilità del Consiglio federale debba essere esplicitato nell'O-LPSU. *Coalition Education ONG, WWF* e *akte* fanno notare che all'interno della SEFRI si è sviluppata la tendenza a eliminare questo genere di obiettivi a livello di ordinanza.

*VD* chiede perché si è deciso di non far entrare in vigore il 1° gennaio 2015 anche gli articoli 36-40 e vorrebbe l'entrata in vigore nel 2017 degli articoli relativi al finanziamento.

#### Articolo 1 Consigliere federale competente

*TI* e *CRUS* accolgono con favore l'attribuzione al DEFR.

## **Articolo 2 Dipartimento federale competente**

*ZH* fa notare che la SEFRI è correttamente indicata come ufficio federale competente. La gestione degli affari dovrebbe però essere affidata al Segretario di Stato e non (come informavano le News SEFRI di marzo 2014) al settore Scuole universitarie. Una scelta del genere non tiene conto dell'esigenza di collaborare in maniera più stretta e diretta con i Cantoni e viene quindi respinta. *NE* rimanda al suo parere riguardante il Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (i Cantoni dovrebbero essere coinvolti nella preparazione delle decisioni).

*SO* si stupisce che il Segretariato generale della Conferenza universitaria svizzera (CUS) venga integrato nel settore Scuole universitarie della SEFRI. All'attuazione della LPSU le università, e con esse i Cantoni universitari, sarebbero privilegiate rispetto ai «nuovi» tipi di scuole universitarie (scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche); ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo della Confederazione formulato nella LPSU di creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipi diverso e, in definitiva, non porterebbe a un reale cambiamento. Anche *FWD* teme che l'integrazione del Segretariato generale della CUS possa far prevalere gli interessi delle università e dei politecnici su quelli delle SUP. Osserva inoltre che la SEFRI dovrebbe tener conto delle esigenze delle SUP anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti.

*VD* nota che i titoli in francese e in italiano, «Département compétent» e «Dipartimento federale competente», vanno uniformati al tedesco che parla di «Ufficio federale competente». *VD* esprime il suo disappunto per l'attribuzione della gestione degli affari alla SEFRI e non al Dipartimento.

*TI* e *CRUS* approvano il fatto che la SEFRI sia incaricata di gestire gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie.

## **Articolo 4 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli**

Il *Consiglio dei PF* suggerisce di integrare il commento dell'articolo 4 in relazione all'articolo 6. Va stabilito espressamente che le formazioni equivalenti alle quali si applicano le stesse scadenze per quanto riguarda l'entrata in vigore della LPSU devono essere riconosciute allo stesso modo dalla Confederazione, a prescindere dal fatto che il titolo sia stato prima conseguito presso una SSS e trasformato in seguito in un titolo SUP o che il titolo sia stato conseguito presso una SUP e in seguito riconosciuto dalla Confederazione sulla base dell'articolo 6 e dotato di un titolo protetto. In tal modo si assicura che questo aspetto sia considerato al momento della trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali secondo l'articolo 4 capoverso 1.

## **Articolo 5 Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor**

Per *ZH* la formulazione non è del tutto comprensibile, il commento è comunque chiarificatore.

Per *KFH* e *CRUS* senso e scopo di questo articolo risultano solo in maniera indiretta. Ritengono che nella sua attuale formulazione l'articolo 5 non sia conforme agli obiettivi della LPSU. Quest'ultima permette alle SUP di introdurre direttamente nuovi cicli di studio, d'intesa con i loro enti responsabili, senza farne richiesta al Consiglio delle scuole universitarie e senza dover aspettare che quest'ultimo intervenga per emanare disposizioni di ammissione che derogano alle disposizioni vigenti o per approvare l'aggiunta di nuovi cicli di studio agli elenchi esistenti. L'attribuzione dei cicli di studio ai diversi campi specifici dovrebbe quindi essere decisa dalla Camera delle SUP della Conferenza dei rettori e inoltrata per conoscenza al Consiglio delle scuole universitarie. L'articolo 5 andrebbe modificato di conseguenza.

*VD* ritiene che la formulazione sia poco chiara e che l'articolo vada rivisto.

## **Articolo 6 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali**

*KFH* e *CRUS* propongono di prolungare il periodo indicato al capoverso 1 lettera b da 6 a 10 anni per dare ai Cantoni il tempo necessario di adeguare le loro basi legali e armonizzare questo processo con l'accREDITAMENTO istituzionale. *GE* vorrebbe portare il periodo a 8 anni.

## **Articolo 7 Domande per sussidi a investimenti edili**

ZH e CRUS concordano con i termini fissati e, visti i tempi di evasione delle domande, ritengono sensato che siano valutate secondo il diritto anteriore solo fino al 31 luglio 2016. Secondo USS, UFAM, WWF e Coalition Education ONG il capoverso 2 andrebbe integrato come segue:

«<sup>2</sup> Ein Gesuch gilt als vollständig, wenn die Anforderungen nach SIA 112/1 und nach Phase 4.32 (Bauprojekt) gemäss SIA-Norm 102 erfüllt sind.»

TI si chiede perché il termine al capoverso 1 non sia stato fissato al 31 dicembre 2016.

GE teme che il periodo definito al capoverso 3 possa risultare problematico nel caso in cui venissero presentati dei ricorsi.

## **Articolo 8 Domande per sussidi a investimenti non edili**

ZH e TI ritengono che non vi sia alcun motivo per non ammettere anche l'invio di queste domande fino al 31 luglio 2016 e che di conseguenza andrebbe modificato il capoverso 1. Secondo GE la disposizione al capoverso 2 è in contraddizione con il fatto che i corrispondenti articoli della LAU sono applicabili fino alla fine del 2016; propone come possibile soluzione che gli investimenti debbano essere effettuati prima del 1° gennaio 2017. CRUS approva i termini stabiliti ai capoversi 2 e 3 che consentono il versamento dei sussidi entro la fine del 2016.

Secondo KFH il periodo compreso tra la scadenza per la presentazione della domanda e la presentazione del conteggio finale relativo agli investimenti deve essere almeno di 12 mesi, e chiede quindi di prolungare almeno fino alla fine del 2016 il termine menzionato al capoverso 2.

Coalition Education ONG e WWF propongono un nuovo capoverso 2:

«<sup>2</sup> Beiträge an nichtbauliche Investitionen werden gewährt, wenn hohe ökologische und energetische Standards erfüllt werden.»

## **Articolo 9 Accredimento di scuole universitarie professionali private**

USAM approva la proposta e chiede di chiarire quale regime si applichi alle università private con sede in Svizzera. Coalition Education ONG e WWF propongono un nuovo articolo 9:

«<sup>1</sup> Der Schweizerische Hochschulrat erlässt die Akkreditierungsrichtlinien. Diese  
a. konkretisieren die Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung nach Artikel 30 HFKG und für die Programmakkreditierung nach Artikel 31 HFKG;  
b. legen das Akkreditierungsverfahren fest;  
c. bestimmen die in den Verfahren anzuwendenden Qualitätsstandards.

<sup>2</sup> Die Akkreditierungsrichtlinien werden mindestens alle 5 Jahre überprüft und den veränderten ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung angepasst.»

## **Articolo 10 Domande di accredimento di cicli di studio**

KFH e CRUS rilevano che gli accredimenti obbligatori (cicli di studio avviati entro l'autunno del 2012) dovrebbero continuare a essere effettuati a titolo gratuito. KFH e CRUS propongono di completare il capoverso 5 nel modo seguente:

«<sup>5</sup> Die Kosten für die freiwillige Akkreditierung von Studiengängen werden durch die Fachhochschule getragen. Die zuständige Akkreditierungsagentur bestimmt die Verfahrenskosten vorgängig.»

## **Articolo 11 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore**

VD chiede di precisare nel rapporto esplicativo che il Consiglio di accredimento esamina i rapporti finanziari.

## Articolo 12 Abrogazione di altri atti normativi

VD chiede di aggiungere che l'OAU e l'OSUP saranno abrogate fatto salvo l'articolo 14 O-LPSU e propone la seguente formulazione:

«1. l'ordonnance du 13 décembre 2000 relative à la loi sur l'aide aux universités, à l'exception des articles 6 à 52, qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

2. l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur les hautes écoles spécialisées (OHES) à l'exception des articles 5, 15, 16, 16b, 16c bis, 16d, 17 à 20 et des Dispositions transitoire A et B qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.»

## Articolo 13 Modifica di altri atti normativi

CRUS fa notare che anche l'articolo 13 dell'ordinanza sulle professioni mediche è da modificare.

### Allegato Campi specifici delle scuole universitarie professionali e relativi cicli di studio con bachelor

ZH ritiene ragionevole non modificare l'elenco esistente, affinché ogni ciclo di studio con bachelor possa essere attribuito in modo chiaro a un campo specifico. Mancherebbe invece il ciclo di studio con bachelor in danza contemporanea (Bachelor in Contemporary Dance). VD chiede che l'elenco sia aggiornato almeno una volta all'anno e che ciò sia precisato nel commento. VD si chiede se l'elenco sia completo, dato che attribuisce alcuni cicli di studio ad altri campi specifici e ricorda che la definizione francese corretta del ciclo di studio «Engineering and Management» è «Ingénierie de gestion».

## 2.2 Commento all'ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

### Osservazioni generali

ZH concorda con le modifiche proposte, dato che sono solo di tipo formale. FR e SO osservano che le modifiche a questa ordinanza sono tutte legate al nuovo quadro giuridico, e non hanno quindi altre osservazioni da fare in proposito. SH, BS, SZ, ZG, AR, SG, GR, AG, TG, *swissuniversities* e CFSUP accolgono favorevolmente le modifiche proposte o le approvano. LU, TI, VS, COHEP, *economiesuisse*, USS, USAM, FWD e CP non hanno formulato alcuna osservazione in merito all'avamprogetto. SG riconosce la necessità di mantenere in vigore l'ordinanza anche una volta entrata in vigore la LPSU.

### Articolo 1 Campo d'applicazione

VD nota che qui possono essere disciplinate solo le condizioni di ammissione supplementari. L'articolo va modificato di conseguenza.

### Articolo 2 Maturità professionale

VD propone di modificare la terminologia anche nell'articolo 3.

## 2.3 Commenti relativi all'ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

### Osservazioni generali

ZH concorda con le modifiche proposte, dato che sono solo di tipo formale. FR e BL osservano che le modifiche a questa ordinanza sono tutte legate al nuovo quadro giuridico, e non hanno quindi altre osservazioni da fare in proposito. SH, BS, SZ, ZG, AR, SG, GR, AG, TG, *swissuniversities* e CFSUP accolgono favorevolmente le modifiche proposte o le approvano. LU, TI, VD, COHEP, *economiesuisse*, USS, USAM, FWD e CP non hanno formulato alcuna osservazione in merito all'avamprogetto. SG riconosce la necessità di mantenere in vigore l'ordinanza anche una volta entrata in vigore la LPSU.